



Comune di Santa Maria a Vico

Provincia di Caserta
Settore "LL.PP. - Manutenzione"

AVVISO PUBBLICO

ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI FIDUCIA DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 21.12.2020

Il Responsabile del Settore

F.to Ing. Valentino Ferrara

VISTO CHE il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016), aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e con la legge 21 giugno 2017, n. 96, regola le modalità di affidamento e le soglie di affidamento (nel seguito semplicemente "Codice");

VISTO CHE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" (Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018) al paragrafo 5.1.1 stabilisce che: "Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate:

..... b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo,";

VISTO CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30.11.2018 il Comune di Santa Maria a Vico si è stato dotato del REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA STABILITE DALL'ART. 36 DEL D.LVO 50/2016 DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2019;

VISTO CHE a partire dal D.L. 32/2019, cosiddetto "Sblocca Cantieri" e convertito in L. 55/2019, ed il D.L. 76/2020, cosiddetto "Semplificazioni" e convertito in L. 120/2020, hanno consentito la deroga all'utilizzo delle Centrali di Committenza fino al 31.12.2023;

VISTO CHE il Comune di Santa Maria a Vico si è dotato, con Determina Dirigenziale n. 619 del 10.07.2019, della Piattaforma di e-procurement "TRASPARE";

VISTO che il Comune di Santa Maria a Vico si è dotato del REGOLAMENTO ALBO FORNITORI DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 21.12.2020 (nel seguito "Regolamento"), qui allegato;

VISTO che l'art. 6 comma 1 del Regolamento recita testualmente: "La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio della Stazione Appaltante nel rispetto del principio di trasparenza. L'avviso verrà pubblicato sul Portale internet della Stazione Appaltante nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana";

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Intende acquisire la disponibilità dei soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del Codice per l'inserimento nell'ALBO FORNITORI DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (nel seguito "Albo") e, pertanto,

INVITA

Gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi come di seguito distinti:

1. per lavori, servizi e forniture

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque

anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

- d) i raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice, i quali, prima della presentazione della candidatura, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

2. per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi (l'elenco dei soggetti è da intendersi integrato con i diversi tipi societari di cui al d.m. n. 34 del 2013);
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

3. I professionisti dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice per le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2 dell'art. 102 del Codice in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza. (Si rammenta che *“non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità: a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata*


svolta l'attività di servizio; b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio; c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto; d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare; d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara").

Gli operatori economici ed i professionisti di cui ai punti precedenti non dovranno trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del Codice sia al momento dell'iscrizione sia durante la permanenza nell'Albo.

INFORMA CHE

i soggetti interessati di cui ai punti precedenti, dotati dei requisiti sopra indicati e/o di quelli ulteriori previsti dal Regolamento, potranno presentare la domanda di iscrizione, da compilarsi on-line, secondo la procedura descritta all'art. 7 del Regolamento, attraverso il portale <https://comunesantamariaavico.traspare.com>. I soggetti che già hanno presentato richiesta prima della pubblicazione del presente avviso non dovranno ripresentarla e saranno assoggettati alla procedura di abilitazione.

Il portale è accessibile anche attraverso il sito istituzionale dell'Ente, www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it, cliccando su "Gare Telematiche" come mostrato nell'immagine seguente:




Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

f [email] [social media icons]

Home Amministrazione ▾ Avvisi e notizie ▾ Gare e concorsi ▾ Servizi ▾ Vivere la città ▾

Benvenuti nel sito web del Comune di Santa Maria a Vico

Vi invitiamo ad esplorare le sezioni attraverso il **menu** in alto in alto ↑
o spostandovi verso il basso ↓ per accedere ai **servizi** disponibili e leggere le **ultime notizie**



 Covid-19	 Albo Pretorio	 Amministrazione trasparente
 Appuntamenti/Prenotazioni	 Gare telematiche	 PagoPA
 Servizi online	 S.U.A.P.	 Trasparenza rifiuti

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, secondo la procedura di seguito descritta. Le ditte interessate potranno collegarsi al portale <https://santamariaavico.traspere.com>.

La ditta che intende registrarsi presso l'ente come fornitore ha a disposizione un Wizard che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascuna impresa, quali, a titolo non esaustivo: i prodotti o i servizi in relazione alla fornitura dei quali intendono iscriversi (seguendo la classificazione merceologica recepita dalle apposite procedure del portale), informazioni di carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute.

I Professionisti, invece, dovranno inserire il proprio curriculum vitae in formato europeo che attesti le proprie specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali.

A pena di esclusione, il curriculum dovrà recare, in calce, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.

Il sistema, all'atto dell'iscrizione, provvede ad associare a ciascun richiedente uno user-id (corrispondente alla casella di posta elettronica della stessa ditta) e un codice Password (generato in automatico dal programma durante la procedura di iscrizione). Alle imprese che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo.

L'istruttoria sarà effettuata dall'Ufficio Lavori Pubblici, secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, completa degli allegati previsti.

Il Comune comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso la piattaforma, l'esito dell'istruttoria.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, l'Ufficio comunicherà attraverso il sistema ovvero tramite comunicazione scritta i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Successivamente al ricevimento della comunicazione, il richiedente potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione.

L'Ufficio valuterà la documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti.

Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., il Comune verificherà a campione la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.

L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale del Comune visibile sul portale <https://comunesantamariaavico.traspare.com>.

Ai soggetti richiedenti potrà essere richiesto, a discrezione del Comune, di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.

In ogni caso valgono le seguenti regole generali:

- a. la domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente documento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni;
- b. la mancata risposta alle richieste di documentazione del Comune, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'Albo, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- c. l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo all'operatore economico iscritto all'albo rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione verrà interrotto;
- d. le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell'Albo soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.
- e. l'Ufficio Lavori Pubblici procede alla verifica, a campione, sulla correttezza e sul mantenimento nel tempo di quanto autodichiarato per l'iscrizione.

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica dovranno essere effettuati a cura e responsabilità del singolo soggetto richiedente.

L'operatore economico iscritto è tenuto periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'albo, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.

L'operatore economico iscritto è obbligato, altresì, ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

In tal senso il Comune di Santa Maria a Vico è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

In ogni momento il Comune di Santa Maria a Vico, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere agli iscritti all'Albo l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo in parola.

Gli operatori economici rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui all'art. 12 del Regolamento.

Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione.

Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione dell'operatore economico, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini del Regolamento, durante la quale l'operatore economico sarà temporaneamente sospeso dall'Albo.

In tutti i casi in cui il Comune ritiene che ricorrano i presupposti per la cancellazione di un operatore economico dall'Albo provvede all'invio di una nota al medesimo in cui si comunicano le contestazioni e si assegna un termine non superiore a trenta giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni.

Nel periodo intercorrente tra l'invio della nota e quello della decisione di cancellazione o di mantenimento nell'Albo è sospesa l'attività in corso nelle commissioni di gara attive e la possibilità di essere estratto per nuove commissioni di gara ovvero è sospesa l'iscrizione del medesimo all'Albo.

Il provvedimento di cancellazione:

- a. viene adottato direttamente dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
- b. è comunicato a mezzo pec all'operatore economico interessato;
- c. può essere revocato, su richiesta documentata dell'operatore economico, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la cancellazione ovvero quando l'operatore economico presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.

L'account ed il Password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali.

Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità.

L'operatore economico dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Google Chrome, Firefox, etc.).

Il Comune non è tenuto a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

L'Albo è sempre aperto e l'aggiornamento avverrà con cadenza mensile, salvo differimenti per motivazioni connesse al numero di

istanze.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/03 i dati forniti saranno raccolti presso gli uffici del Comune di Santa Maria a Vico – Settore Lavori Pubblici per le finalità di gestione del presente procedimento e delle successive fasi della procedura in oggetto.

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Valentino FERRARA.

Per informazioni circa il presente invito si prega inviare una comunicazione ai seguenti indirizzi di posta elettronica
E.mail: valentino.ferrara@comunesantamariaavico.it Pec: protocollo@pec.comunesantamariaavico.it

Ai soggetti interessati non saranno fornite informazioni telefoniche e/o a voce.

Santa Maria a Vico, 22.07.2021

**Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
f.to Ing. Valentino FERRARA***

**(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005)*